




COMUNE DI OLBIA

Provincia di Olbia-Tempio

Assessorato alle Politiche Sociali, Pari Opportunità, Politiche Sanitarie e Tutela degli Animali

Settore Servizi alla Persona

REGOLAMENTO CANI DI QUARTIERE E COLONIE FELINE



Sommario:

Art. 1 – Valori etici e culturali

Art. 2 – Finalità

Art. 3 – Competenze del Sindaco

Art. 4 – Ambito d'applicazione

Art. 5 – Randagismo

Art. 6 – Rapporti con le associazioni

Art. 7 – Cani di Quartiere

Art. 8 – Proprietà dei gatti liberi

Art. 9 – Compiti dell'Azienda Sanitaria

Art. 10 – Colonie feline

Art. 11 – Cura delle colonie feline

Art. 12 – Alimentazione dei gatti

Art. 13 - Avvelenamento

Art. 14 – Sanzioni

Art. 15 – Vigilanza

Art. 16 – Incompatibilità e abrogazione di norme

Art. 1 - Valori etici e culturali

1. Il Comune di Olbia, in osservanza dei valori di cultura e civiltà, individua nella tutela degli animali uno strumento finalizzato al rispetto di tutti gli esseri viventi. Riconosce alle specie animali non umane il diritto ad un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche e, nell'ambito dei principi e indirizzi fissati dalle leggi, promuove la cura e la presenza nel proprio territorio degli animali, quale elemento integrante dell'ambiente.
2. Il Comune di Olbia, in coerenza con l'art. 2 della Costituzione della Repubblica Italiana, riconosce la libertà di ogni cittadino di esercitare, in modo singolo o associato, le attività connesse alla cura degli animali, quale strumento funzionale allo sviluppo della personalità ed all'attenuazione delle difficoltà espressive e di socializzazione.
3. Favorisce la promozione nel sistema educativo del rispetto degli animali ed il principio della corretta convivenza uomo animale.
4. Valorizza la tradizione e la cultura animalista della città ed incoraggia le forme espressive che attengono al rispetto ed alla difesa degli animali.
5. Promuove politiche ed iniziative volte a contenere o evitare la procreazione indesiderata degli animali, anche se detenuti dai privati prestando particolare attenzione alle fasce di cittadini con disagio economico.

Art. 2 - Finalità

1. Il Comune di Olbia promuove e sostiene iniziative ed interventi rivolti alla conservazione degli ecosistemi e degli equilibri ecologici che interessano le popolazioni animali.
2. All'atto delle modifiche degli assetti territoriali tiene conto degli habitat cui gli animali sono legati per la loro esistenza.
3. Condanna e persegue gli atti di crudeltà, maltrattamento e abbandono degli animali.

Art. 3 - Competenze del Sindaco

1. Il Sindaco, in applicazione degli artt. 823 e 826 del Codice Civile, esercita la tutela delle specie animali presenti allo stato libero nel territorio comunale. Vigila

sull'osservanza delle leggi e delle norme relative alla protezione degli animali, nonché sull'attuazione delle disposizioni previste nel presente regolamento.

2. Conformemente alle leggi vigenti, esercita il diritto di proprietà verso le specie animali escluse dall'elenco di quelle cacciabili, presenti stabilmente o temporaneamente allo stato libero nel territorio del Comune.

Art. 4 - Ambito d'applicazione

1. Le norme di cui al presente regolamento si applicano agli animali, cani e gatti che vivono in stato di libertà e che, si trovano o dimorano, stabilmente o temporaneamente, nel territorio comunale di Olbia.

Art. 5 - Randagismo

1. Si definiscono randagi gli animali vaganti nel territorio comunale.

2. La cattura dei cani vaganti è di competenza del Servizio veterinario dell'Azienda Sanitaria Locale che riceve la richiesta dalla Polizia Locale. Il privato cittadino deve segnalare la presenza di cani vaganti alla Polizia locale.

Art.6 – Rapporti con le associazioni

1. Il Comune di Olbia, al fine di favorire il ruolo dei cittadini attivi e sviluppare il confronto sui temi della tutela degli animali, promuove politiche ed iniziative volte a favorire il mantenimento del rapporto affettivo uomo - animale.

2. A tale scopo istituisce il registro comunale delle associazioni animaliste interessate a collaborare alle proprie iniziative.

3. Le associazioni di volontariato che intendono collaborare con il Comune, in applicazione della L.R. n.39 del 13.9.1993, devono essere iscritte al Registro Generale del Volontariato istituito presso la Presidenza della Regione, nella sezione Tutela degli animali d'affezione.

Art. 7 - Cani di quartiere

Laddove i servizi veterinari competenti dovessero accertare la non sussistenza di condizioni di pericolo per uomini, animali e cose, si riconosce al cane il diritto di essere animale libero.

Viene definito animale di quartiere, il cane reintrodotta in ambiente ai sensi dell'art. 9 delle Direttive Regionali (Delib. G.R. 17/39 del 27/4/2010).

Le associazioni e/o singoli cittadini fanno richiesta al Comune per riconoscere un cane di quartiere del quale si assumono l'onere.

I cani di quartiere devono essere vaccinati, curati, sorvegliati dalle associazioni e/o dai singoli cittadini che hanno fatto richiesta di riconoscimento.

I cani di quartiere devono essere iscritti all'anagrafe canina a nome del Comune con identificazione del detentore. Quest'ultimo potrà essere un cittadino o il responsabile di un'associazione animalista (la stessa che avrà chiesto il riconoscimento del cane di quartiere).

Il cane dovrà essere dotato del collare previsto dalle Direttive regionali.

In ogni caso, il Comune provvede alla creazione ed all'aggiornamento di un elenco in cui saranno registrati tutti i cani riconosciuti come cani di quartiere.

L'incombenza del mantenimento del cane di quartiere e l'onere della copertura assicurativa per danni a cose e persone, grava sul detentore.

Art. 8 - Proprietà dei gatti liberi

1. I gatti liberi che vivono nel territorio comunale appartengono al Comune di Olbia.

Art. 9 - Compiti dell'Azienda Sanitaria Locale

1. L'Azienda Sanitaria Locale, in collaborazione con le Associazioni di volontariato e in base alla normativa vigente, provvede alla sterilizzazione dei gatti liberi. I gatti sterilizzati devono essere reimmessi nella colonia di provenienza.

2. Il prelievo dei gatti liberi, per la cura e la sterilizzazione, dovrà essere eseguita dalle associazioni di volontariato, dai gattai e dalle gattaie, sotto il coordinamento del competente Servizio veterinario ASL.

Art. 10 - Colonie feline

1. Si intende per colonia felina un gruppo di gatti non di proprietà che vivono in libertà e frequentano stabilmente un luogo pubblico.

2. Il Comune, in collaborazione con l'Azienda sanitaria, le associazioni e i singoli cittadini, censisce e riconosce le colonie feline presenti in aree pubbliche, all'interno del territorio comunale. Il censimento deve essere periodicamente aggiornato sia in merito alla quantità dei gatti presenti che al loro stato di salute.

3. Le colonie feline sono segnalate e tutelate dal Comune di Olbia che, nel caso di episodi di maltrattamento, si riserva la facoltà di procedere a querelare i responsabili secondo quanto stabilito dalla normativa.

4. Le colonie di gatti liberi non possono essere spostate dal luogo dove abitualmente risiedono; per comprovate e documentate esigenze pubbliche o sanitarie, potranno attuarsi trasferimenti in collaborazione con il Servizio competente dell'Azienda sanitaria e le Associazioni animaliste.

Art. 11 - Cura delle colonie feline

1. Il Comune favorisce l'attività dei gattai e delle gattaie che si adoperano per la cura e il sostentamento delle colonie di gatti liberi.

2. Alle persone munite di tesserino di riconoscimento deve essere permesso l'accesso, al fine dell'alimentazione e della cura dei gatti, a qualsiasi area di proprietà pubblica dell'intero territorio comunale in cui sono state riconosciute colonie feline.

Art. 12 - Alimentazione dei gatti

1. I gattai e le gattaie, a seguito di censimento e riconoscimento da parte dell'Amministrazione comunale, potranno rivolgersi alle mense delle scuole comunali per il prelievo di alimenti non consumati da destinare all'alimentazione dei gatti, oppure ad altre forme di approvvigionamento alimentare istituite allo stesso scopo.

2. Essi sono, in ogni caso, obbligati a rispettare le norme per l'igiene del suolo pubblico evitando la dispersione di alimenti e provvedendo alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati dopo ogni pasto.

Art. 13 - Avvelenamento

1. E' proibito a chiunque spargere o depositare in qualsiasi modo, e sotto qualsiasi forma, su tutto il territorio comunale, alimenti contaminati da sostanze velenose in luoghi ai quali possano accedere animali, escludendo le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, da eseguirsi senza nuocere in alcun modo ad altre specie animali.

2. In applicazione dell'O.M. 14 gennaio 2014 i medici veterinari sono obbligati a segnalare alla Polizia Municipale, in rappresentanza del Sindaco, i sospetti casi di

avvelenamento di animali di cui vengono a conoscenza. La segnalazione dovrà indicare, ove possibile, il tipo di veleno usato e la zona in cui gli avvelenamenti si sono verificati.

Art. 14 – Sanzioni

1. In caso di violazione delle norme di cui al presente Regolamento, si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

- art. 13, pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00;
- art. 12 c.2, pagamento di una somma da € 75,00 a € 300,00;

Art. 15 - Vigilanza

1. Sono incaricati di far rispettare il presente Regolamento gli Agenti del Corpo di Polizia Municipale, le Guardie zoofile volontarie nominate dalla Regione ai sensi dell'art. 19 della L.R. 18/05/1994 n. 21 e le Guardie ambientali volontarie.

Art. 16 - Incompatibilità e abrogazione di norme

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento decadono tutte le norme con esso incompatibili eventualmente contenute in altre disposizioni comunali.

2. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda alla normativa regionale e nazionale in materia.